

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO 2004/2007 PER GLI
ADDETTI AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED
IDRAULICO-AGRARIA DIPENDENTI DALLE COMUNITA' MONTANE**

**ART. 1
SFERA DI APPLICAZIONE**

Il presente accordo è integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, stipulato a Roma in data 01 Luglio 2002 tra: UNCEM, Confcooperative, Lega delle Cooperative da una parte e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil dall'altra e pertanto trova applicazione nei rapporti di lavoro dipendente intercorrenti con le Comunità Montane per lo svolgimento, nell'ambito regionale umbro e con finanziamento pubblico, delle seguenti attività:

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
- difesa dei suoli;
- valorizzazione dell'ambiente, paesaggistica e del verde urbano;
- interventi straordinari a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali;
- manutenzione delle infrastrutture rurali.
- **guardiania**
- **servizio affissioni**

Sono altresì comprese le attività svolte dalle Comunità Montane per delega e convenzione con Enti pubblici per manutenzione e/o guardiania di immobili di tali Enti.

**ART. 2
STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE.**

Sono oggetto di contrattazione aziendale:

- l'organizzazione del lavoro;
- la gestione degli orari e del calendario di lavoro e delle ferie;
- l'inquadramento professionale.
- formazione.
- fondo incentivante variabile.

**ART. 3
CAPO OPERAIO E CAPO SQUADRA - INDENNITÀ E NOMINE**

1. Nel rispetto dei contenuti del CCNL fermo restando le nomine attualmente in atto, l'incarico di capo operaio è attribuito esclusivamente al personale tratto dal 5° livello.

2. Gli incarichi di capo operaio e di caposquadra di norma sono conferiti sulla base dei seguenti rapporti parametrici:

- Capo operaio: n. 1 ogni 24 lavoratori;
- Capo squadra: n. 1 ogni 8 lavoratori

3. Per l'utilizzazione di tipologie lavorative che richiedano una diversa organizzazione operativa la definizione di Squadra è demandata alla trattativa in sede locale.

4. Per lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 2, l'indennità prevista dall'art 49 del CCNL è pari al 7% per il capoperaio ed al 4% per il caposquadra. Tali Indennità sono

calcolate sul minimo contrattuale nazionale conglobato di livello e sul salario integrativo regionale per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 mensilità.

5. Le indennità di cui al comma 4 sono ridotte in proporzione nel caso del conferimento degli incarichi del comma 2 disposti a termine nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, comma 4, del CCNL.

6. Sono conservati, non riassorbibili, gli emolumenti conseguenti al trattamento di miglior favore in godimento ai lavoratori della qualifica ad esaurimento di capo operaio coordinatore del CIRL 1988/91.

7. Gli incarichi di cui al comma 2) possono essere revocati per gravi e reiterate inadempienze documentate, sentite le organizzazioni sindacali a livello locale maggiormente rappresentative della categoria, ciò anche al fine della ricollocazione del lavoratore in una posizione operativa, del livello di acquisito.

8. Per effetto di quanto previsto al comma 7) cessa la corresponsione delle indennità del comma 4) dalla data di adozione del provvedimento di revoca dell'incarico.

9. Previo appositi bandi, su domanda dei lavoratori interessati, il conferimento degli incarichi. del comma. 2 consegue a prova selettiva di accertamento di idoneità da parte di apposita commissione che, al fine della formazione della graduatoria finale di merito, valuta in equa proporzione graduandone le priorità ed il valore il titolo di studio, l'anzianità di servizio nel livello e complessiva, gli altri eventuali titoli conseguiti anche attraverso corsi di formazione professionale riconosciuti.

10. La graduatoria finale del comma 9, valida per il tempo consentito dalle vigenti norme, rimane aperta anche al fine dell'attribuzione eventuale degli incarichi a termine.

ART. 4

ADDETTI ALLA MOTOSEGA

1. Di norma i lavoratori che effettuano la mansione di motoseghista non possono essere impiegati in tale mansione per più di 4 ore giornaliere di effettivo lavoro; per le ore rimanenti sono adibiti a lavori diversi presenti nel cantiere.

2. Al lavoratore addetto alla motosega viene riconosciuta una specifica indennità di mansione pari a Euro 1.66 giornalieri nel caso di effettivo utilizzo dello strumento di lavoro per almeno due ore al giorno.

ART 5

ATTREZZI, MEZZI PROTETTIVI, VESTIARIO

1. Al datore di lavoro è fatto obbligo di fornire ai lavoratori idoneo equipaggiamento nonché ogni materiale e attrezzo anche manuale necessario all'espletamento delle mansioni affidate, con particolare riguardo ai mezzi idonei a proteggere il lavoratore dai rischi di infortunio e di esposizione ai fattori di nocività, unitamente ai necessari D.P.I.

2. Il datore di lavoro avrà cura di sostituire gli Indumenti, gli attrezzi e mezzi protettivi in relazione al loro effettivo logorio; il lavoratore dovrà usare e conservare gli stessi con la dovuta normale diligenza, restando inteso che al lavoratore è fatto divieto di farne uso per conto e nell'interesse proprio o di terzi.

ART. 6

REPERIBILITA'

In caso di incendio, di calamità naturali o di altri servizi che vengono istituiti gli operai forestali, su disposizione del datore di lavoro, sono tenuti a rendersi reperibili presso luoghi in cui sia possibile la comunicazione telefonica e dai quali si possa raggiungere il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti con i mezzi di cui i lavoratori dispongono o con quelli messi a disposizione dal datore di lavoro. In caso di inadempienza da parte del lavoratore si applicano le norme disciplinari.

La reperibilità può essere richiesta fuori del normale orario di lavoro esclusivamente tra le

ore 6 e le ore 22. I relativi turni devono essere disposti in modo che ad ogni dipendente sia garantita almeno una giornata di riposo alla settimana.

Per il personale antincendio, stante l'imprevedibilità dell'evento e per consentire le chiamate in qualsiasi ora, viene riconosciuta l'indennità di reperibilità per le 24 ore giornaliere.

ART. 7

SALUTE E AMBIENTE - LAVORI NOCIVI E PESANTI

Obiettivo comune delle parti è quello di diminuire e comunque contenere l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dallo svolgimento di lavori nocivi e pesanti, nonché di ogni lavoro che possa causare una malattia professionale.

Per quanto sopra, oltre che in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL, i datori di lavoro provvederanno con i soggetti abilitati all'effettuazione di periodiche visite mediche e di ogni altro adempimento previsto dalle norme di Legge (D. Lgs. 626/94 e modifiche) e contrattuali vigenti.

In relazione all'obbligo di fornire ogni squadra di medicinali e di presidi sanitari di pronto soccorso, i datori di lavoro promuoveranno e cureranno la formazione dei lavoratori ai quali affidare compiti di intervento nelle prime operazioni di soccorso per i casi di infortunio.

Sono considerati pesanti o nocivi i lavori che di seguito si elencano tassativamente:

- l'utilizzazione e manipolazione di sostanze nocive per l'uomo, quali i fitofarmaci;
- l'esposizione a fumi, gas nonché ogni altro lavoro definito tale dalle leggi vigenti;
- la disinfestazione dei nidi di processionaria sulle piante;
- la lavorazione con martelli pneumatici azionati manualmente;
- la lavorazione con martelli pneumatici azionati manualmente;
- la ripulitura manuale dell'invaso dei laghetti;
- lo scoronamento di frane;
- la spicconatura di zone rocciose;
- il carico, scarico e trasporto manuale od a spalla di materiale roccioso;
- il lavoro con macchine utensili ad aria compressa;
- il lavoro con motoseghe a catena;
- il carico, trasporto e scarico di concimi organici;
- il carico, trasporto, scarico, spargimento od irrorazione di concimi chimici, antiparassitari fitofarmaci ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele;
- la disinfestazione fitosanitaria con raccolta manuale di nidi sulle piante;
- la mietitura a mano delle graminacee coltivate;
- il carico e scarico manuale di cassette di piantine;
- il riempimento manuale di gabbioni.

5. Per lo svolgimento di lavori nocivi e pesanti è fissato un limite di quattro ore giornaliere. Per le restanti ore i dipendenti sono adibiti a lavori diversi da quelli di cui al presente articolo.

6. Le limitazioni di orario previste dal presente articolo, nonché le indennità previste dall'art. 53 del CCNL per i lavori definiti disagiati, s'intendono correlate alla durata effettiva dell'impegno nelle condizioni contemplate.

7. A integrazione di quanto disposto dalla lettera b) dell'art. 53 del CCNL, le parti dichiarano che per i lavori in acqua, per i quali è dovuta la specifica indennità di disagio, devono intendersi quei lavori per la cui esecuzione è necessario permanere con i piedi immersi nell'acqua, nella neve o nella melma di altezza non inferiore a 12 cm.

8. Per quanto attiene alla elezione dei rappresentanti per la sicurezza, si fa riferimento all'accordo stipulato il 27.11.96 presso l'UNCEM nazionale con un massimo di due delegati per Comunità Montana

ART. 8

FONDO FORESTALE INCENTIVANTE VARIABILE

1. Il Fondo incentivante variabile è costituito dal 3% degli oneri per la

manodopera dei progetti finanziati dalla Regione dell'Umbria con i fondi erogati dall'Ass. Agricoltura e Foreste e dalle economie sui restanti progetti realizzati.

2. Il Fondo si determina in 400 euro per dipendente vincolando tale quota al raggiungimento degli obiettivi. L'erogazione del fondo viene effettuata sul complesso dei progetti che al 31 dicembre di ogni anno risultino a pareggio o in attivo. Le Comunità Montane si impegnano ad individuare con le OO.SS. gli indirizzi da perseguire per la definizione degli obiettivi da raggiungere nella realizzazione delle economie necessarie, in relazione all'attività programmata dall'ENTE. Al tempo stesso le Comunità Montane definiranno in accordo con le OO.SS. i parametri di riferimento. Dove sono stati erogati premi superiori a quanto stabilito con questo accordo si mantiene il fondo più favorevole ai lavoratori.

ART. 9 PROFESSIONALITA' E FUNZIONALITA'

1. Si stabilisce di erogare a ciascun dipendente un'indennità mensile pari ad un minimo di Euro 10 e sino ad un massimo di euro 30 in considerazione della professionalità acquisita. Tale indennità viene calcolata con un punteggio da attribuire per le mansioni aggiuntive a quella principale e/o per i mezzi e le attrezzature utilizzati ed attività particolari meritevoli di essere indennizzate.

2. I parametri e il peso dei punteggi verranno definite in ciascuna Comunità Montana.

3. Elenco mansioni attrezzi e mezzi

- Motopale ed escavatori
- Miniescavatori (e relativi attrezzi polifunzionali)
- Braccio decespugliatore (montato su trattrice)
- Trattrice con trinciatrice
- Trinciatrice semovente (terratrac e simili)
- Trattrici forestali con attrezzature forestali (verricelli)
- Veicolo porta attrezzi Polifunzionale (UNIMOG Ecc.)
- Furgone o camion con piattaforma aerea
- Motoseghe e decespugliatori
- Martello demolitore a mano

4. Attività ad alto indice di professionalità

- Realizzazione di opere murarie
 - Realizzazione di opere di carpenteria metallica
 - Realizzazione di opere di carpenteria in legno
 - Potatura di specie ornamentali da frutto
 - Attività di vivaismo specializzato
 - Lavorazione del terreno
 - Impiantista di impianti elettrici ai sensi della L.46/90
 - Impiantista di impianti idraulici ai sensi della L.46/90
 - Guardia ecologica
 - Autista di autobus e conduttore di autocarro (patenti c d e)
- Potranno a livello aziendale essere individuate ed aggiunte professionalità diverse e non comprese negli elenchi, previo accordo tra le parti.

5. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto presso gli enti.

ART. 10 INDENNITÀ CHILOMETRICA. MEZZI DI TRASPORTO E CENTRI DI RACCOLTA

1. Il datore di lavoro è obbligato a fornire i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro
2. Qualora per esigenze di servizio il lavoratore sia tenuto a fare uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro, allo stesso compete il rimborso chilometrico calcolato nel seguente modo:
 - la percorrenza da prendere come base di calcolo va dal centro di raccolta più vicino all'abitazione del lavoratore, al cantiere, o a diverso luogo cui si accede con il mezzo seguendo la via più breve.
 - Se l'abitazione dell'operaio è distante più di 3 chilometri dal centro di raccolta, spetta ad esso l'indennità chilometrica per tutti i chilometri percorsi tra andata e ritorno meno 6 chilometri.
3. Le parti convengono che l'ubicazione dei centri di raccolta dei lavoratori sia definita in ciascuna Comunità Montana dalla contrattazione in sede locale e di norma tale ubicazione resta fissa fino a diversa contrattazione.
4. Se il tempo di *viaggio*, calcolato dal centro di raccolta al cantiere, supera i sessanta minuti fra l'andata e il ritorno il tempo eccedente viene considerato quale tempo impiegato nella prestazione di lavoro.
5. Per il contenimento della spesa relativa ai mezzi di trasporto ed al rimborso dell'indennità chilometrica a pari professionalità di norma devono essere utilizzati i lavoratori il cui centro di raccolta risulta il più vicino al posto di lavoro.
6. Le parti prospettano alla regione la necessità del rifinanziamento dell'art.7 lettera a) della Legge regionale n.47/83 al fine di consentire alle Comunità Montane il reintegro dei mezzi obsoleti.

ART. 11

INDENNITÀ DI PRESENZA – MENSA – RICOVERO DEL PERSONALE

1. Per i lavoratori con rapporto a tempo determinato ed indeterminato quale salario integrativo regionale è attribuita un'indennità giornaliera di euro 4,50 per la settimana lavorativa su 5 gg li e di euro 4,00 per la settimana lavorativa su 6 gg., corrisposta mensilmente in busta paga e legata all'effettiva presenza accertata sul posto di lavoro.
2. L'indennità di cui al comma precedente non è dovuta nel caso di fruizione del permesso non retribuito, dell'aspettativa non retribuita, della cassa integrazione guadagni, della malattia, infortunio e delle ferie.

ART. 12

ANTICIPAZIONE PER C.I.G.

1. Per ogni giornata lavorativa per la quale è richiesta la C.I.G., agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è corrisposta un'anticipazione pari euro 26,00.
2. Tale somma è recuperata allorchè il competente istituto abbia provveduto ad erogare le spettanze dovute per il periodo richiesto.

ART. 13

INTEGRAZIONE PER MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Le integrazioni per malattia di cui all'art.61 del CCNL vengono assolate a norma dell'ultimo comma dell'articolo medesimo, mediante corresponsione mensile agli operai, da parte del datore di lavoro, di una somma pari all'80% del salario giornaliero di qualifica per ogni giornata di assenza documentata. **Nel caso in cui l'assenza per malattia sia superiore a tre giorni tale indennità è pari al 100% del salario giornaliero di qualifica per ogni giornata di assenza documentata.** In caso di infortunio tale indennità è pari al 100% del salario giornaliero di qualifica per ogni giornata di assenza documentata.
2. L'indennità di cui al precedente comma è erogata per ciascuna giornata lavorativa nonché, a norma dell'art. 73 del D.RR. 1124/65, per le giornate festive se ricomprese tra il 2° ed il 4°

giorno successivo al verificarsi di un infortunio sul lavoro.

3. Qualora il dipendente, sottoposto a visita fiscale, risulti inadempiente rispetto agli obblighi di legge o le giornate di assenza non vengano riconosciute indennizzabili dagli istituti preposti, è comunque tenuto alla restituzione delle integrazioni ricevute mediante recupero a cura del datore di lavoro nella busta paga della mensilità successiva.

4. Le somme erogate dagli istituti previdenziali vengono introitate dal datore di lavoro mediante acquisizione diretta degli assegni o tramite recupero di patri importo nella successiva mensilità spettante al dipendente.

5. L'erogazione dell'integrazione di cui al presente articolo è dovuta fino alla concorrenza dei termini temporali riconosciuti dagli istituti previdenziali ed assicurativi competenti.

6. All'applicazione dell'integrazione per malattia ed infortunio non è più dovuto lo 0,34% della paga base dei lavoratori forestali al FIMIF.

7. In relazione all'anticipazione ai lavoratori a tempo determinato si conviene che le somme anticipate dagli istituti previdenziali, se non autorizzate al termine del rapporto di lavoro, verranno recuperate dal datore di lavoro fino a concorrenza nell'ultima mensilità e nel T.F.R. con contestuale restituzione degli assegni.

ART. 14 ESPERIENZA LAVORATIVA

1. Si riconosce l'esperienza lavorativa già maturata da ciascun lavoratore nelle seguenti modalità:

- **Da 1 a 5 anni di servizio: 1,00 euro mensile per anno di servizio**
- **Da 6 a 10 anni di servizio: 10,00 euro mensili**
- **Da 11 a 20 anni di servizio: 20,00 euro mensili**
- **Dal 21° anno di servizio: 30,00 euro mensili**

ART. 15 COMITATO PARITETICO

1. A far data dall'1.1.2000 viene istituito il "Comitato Paritetico Regionale".

2. Il Comitato ha sede presso l'UNCEM Regionale ed è composto da 6 membri, tre dei quali nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che sottoscrivono il CIRL.

3. I compiti del Comitato sono di valutare le eventuali controversie riguardanti la interpretazione del presente CIRL nonché gli accordi collettivi nazionali che dovranno essere sottoposte per Iscritto - su iniziativa di una delle due parti - al Comitato Paritetico, il quale dovrà emettere il proprio parere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Comitato paritetico potrà convocare le parti, esaminare documenti e, se la complessità della controversia lo renda necessario, prorogare per altri trenta giorni e per una sola volta la formulazione del parere, dandone comunicazione scritta alle parti.

4. Qualora il parere sia espresso dal Comitato Paritetico all'unanimità dei membri che lo hanno formulato, esso avrà efficacia vincolante per le parti contraenti.

ART. 16 FESTIVITÀ SOPPRESSE

Con riferimento all'art. 11 del CCN le parti convengono di trasformare le quattro giornate di festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) comunque in quattro gruppi di otto ore di permessi individuali retribuiti.

ART. 17 INTEGRAZIONI ELENCO DELLE QUALIFICHE CIR 1988

Si integra l'elenco delle qualifiche di cui all'allegato del CIR 1988 pubblicato sul BUR n. 43/88 con le seguenti qualifiche da collocare ai livelli corrispondenti:

- Operaio forestale impiantista di impianti elettrici ai sensi della L.46/90 ex livello IVb (V b)

- **Operaio forestale impiantista di impianti idraulici ai sensi della L.46/90 ex livello IVb (V b)**
- **Operaio forestale guardia ecologica ex livello IVb (V b)**
- **Operaio forestale autista pulman ex livello IVb (V b)**
- **Operaio forestale addetto alle pulizie e/o guardiania ex livello III (IV)**

**ART. 17
DECORRENZA**

La decorrenza dei benefici economici stabiliti dal presente accordo è fissata dal 1 Maggio2004.

Per il Fondo incentivante variabile la decorrenza è dal 01 Gennaio /2004.

Dichiarazione a verbale

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a sollecitare la Giunta regionale ad adeguare il Preziario regionale agli aumenti derivanti per le Comunità Montane dell'applicazione del CCNL e del presente accordo integrativo.

L'Uncem

Le O.O.S.S.